

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre regolava manualmente la direzione del raggio laser fuoriuscente da un apparecchio al quale lavorava in quanto preparava la tesi di dottorato di ricerca, era stato colpito dal detto raggio.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Il responsabile del dipartimento cui dipendeva il laboratorio ove è avvenuto l'incidente era tenuto ad assicurare la tutela di chi svolgeva attività lavorativa in quel luogo; a maggior ragione se a conoscenza della vetustà dell'apparecchiatura e di precedenti episodi di cattivo funzionamento di questa. Inoltre, sapeva che la macchina era ad alto rischio, priva di idonei sistemi di sicurezza. In tale situazione, egli non avrebbe dovuto consentire l'uso della macchina sino a quando non fosse stata sottoposta a manutenzione da parte di un tecnico specializzato e non fosse stata adeguata alla normativa di sicurezza. L'imputato, invece, violando ogni regola di prudenza e la norma di cui all'art.375 DPR n.547 del 1955, aveva continuato nella prassi di una manutenzione fornita dagli studenti ed aveva permesso a costoro l'uso dell'apparecchio.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2004

Numero: 3444

Sezione: IV

cod. 23

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.